



da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'art.9, comma 2 lett. a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

I limiti prescritti per i dipendenti si basano, ai fini del presente accordo, sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni.

I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni; i lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività svolta. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova.

L'ambito geografico di applicazione del presente Accordo comprende tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo entrino a far parte dell'Unione Europea altri Stati, in cui siano presenti realtà lavorative del Gruppo Alitalia come disciplinate nel presente Accordo, sarà assicurata una presenza nel Comitato Europeo.

### Articolo 3 - Composizione del Comitato Aziendale e durata del mandato

Compongono il Comitato Aziendale i rappresentanti dei lavoratori dell'impresa, come definita all'articolo 2, designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo nell'ambito delle diverse realtà nazionali rappresentate in conformità alle prassi ed alle legislazioni di ciascun Paese.

Ai fini della costituzione del Comitato Aziendale Europeo vengono prese in considerazione le realtà produttive nazionali i cui dipendenti complessivamente siano pari o superiori a 20 unità. Il numero dei seggi del Comitato Aziendale, che tiene conto della dimensione occupazionale e della rilevanza economica produttiva nei diversi paesi, è riportato nell'allegata Tabella.

Ferme restando le modalità di composizione del Comitato di cui al capoverso precedente per ogni membro effettivo può essere designato un membro supplente. Resta comunque ferma la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 6 di un solo rappresentante per ciascuna realtà rappresentata nel Comitato Aziendale Europeo.

Qualora non dovessero essere presenti rappresentanze dei lavoratori riconosciute potranno essere concordate con le Organizzazioni Sindacali stipulanti del Paese interessato e nel rispetto dei principi del presente Accordo, diverse procedure di designazione.

I membri del Comitato Aziendale Europeo devono essere dipendenti del Gruppo Alitalia da almeno un anno.

Un esperto della Federazione Europea dei Trasporti ETF prenderà parte ai lavori del Comitato Aziendale Europeo.

La durata del mandato dei rappresentanti dei lavoratori sia effettivi che supplenti è pari a quattro anni. Tuttavia la perdita di uno dei requisiti di cui al presente articolo determina la decadenza del mandato all'interno del Comitato Aziendale Europeo. In tal caso un nuovo rappresentante potrà essere designato in conformità alle prassi ed alle legislazioni del Paese interessato.

Al  
cf

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a set of initials on the right.

#### Articolo 4 - Comitato ristretto

Ferme restando attribuzioni ed agibilità di cui al presente Accordo i membri del Comitato Aziendale Europeo possono eleggere al proprio interno un Comitato ristretto al quale delegare specifiche attribuzioni al fine di assicurare una idonea attività di coordinamento delle attività del Comitato, anche per quanto riguarda il collegamento con la competente funzione aziendale nell'ottica di agevolare il lavoro del Comitato stesso.

La composizione del Comitato ristretto e le sue attribuzioni dovranno essere comunicate ad Alitalia.

#### Articolo 5 - Oggetto dell'informazione e consultazione

Il Comitato Aziendale Europeo è informato e consultato sulla situazione e sull'andamento di Alitalia e delle Società controllate operanti in veste di *capacity/service provider* per il Gruppo in particolare su:

- situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite;
- situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, anche con riferimento alle pari opportunità, investimenti, iniziative formative;
- cambiamenti sostanziali riguardanti gli assetti organizzativi di Gruppo, le alleanze, forme di *outsourcing*, fusioni ovvero l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi;
- trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi;
- licenziamenti collettivi.

Il Comitato Aziendale Europeo non avrà competenze ed attribuzioni di carattere negoziale ed i suoi compiti di informazione e consultazione sussistono ferme restando le attribuzioni degli organismi di rappresentanza dei lavoratori presenti nell'ambito dei singoli Paesi.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12, secondo capoverso, dell'Accordo Interconfederale 27-11-1996 le riunioni del Comitato Aziendale Europeo lasciano impregiudicate le prerogative della Direzione Centrale.

#### Articolo 6 - Riunioni del Comitato Aziendale Europeo.

Il Comitato Aziendale Europeo si riunisce due volte l'anno.

La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti, tenendo conto delle richieste dei membri del Comitato Aziendale Europeo, dal Gruppo Alitalia che ne dà comunicazione con 30 giorni di anticipo ai membri del Comitato Aziendale, ai quali sarà inviata la documentazione necessaria per la partecipazione alla riunione.

Di  
CF  
Al  
p  
M  
P  
Z  
L  
R.  
H

Il Comitato Aziendale Europeo viene informato, in base ad una relazione elaborata dalla Direzione Centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.

I membri del Comitato Aziendale Europeo hanno il diritto a riunirsi il giorno precedente la riunione ufficiale e di esprimere pareri relativamente alle informative ricevute in occasione delle riunioni.

Il verbale dell'incontro viene predisposto da Alitalia e trasmesso ai componenti del Comitato per l'approvazione definitiva. Una volta approvato il verbale potrà essere oggetto di informativa ai lavoratori fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8, in materia di informazioni riservate.

In casi eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, alleanze o fusioni, potrà avere luogo una riunione aggiuntiva a quelle annuali su richiesta motivata e approvata dalla maggioranza dei componenti del Comitato Aziendale Europeo e con l'assenso del Gruppo Alitalia.

La sede degli incontri di cui al presente articolo è Roma, Viale Alessandro Marchetti 111.

#### Articolo 7 - Organizzazione del Comitato Aziendale Europeo

Viene istituita presso Alitalia una Segreteria tecnica avente il compito di provvedere alla convocazione e all'organizzazione delle riunioni annuali nonché a quanto necessario per il funzionamento del Comitato.

I membri del Comitato possono far pervenire a mezzo fax o per via telematica alla Segreteria la richiesta di inserire all'ordine del giorno specifici argomenti rientranti comunque nell'oggetto dell'informazione e della consultazione come in precedenza definito.

Il Comitato Aziendale Europeo può adottare un proprio Regolamento interno.

#### Articolo 8 - Riservatezza

I componenti del Comitato Aziendale Europeo non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'Azienda.

In caso di violazione del divieto, fatta comunque salva la responsabilità civile e penale, si applicano comunque le sanzioni disciplinari.

L'Azienda non è obbligata a comunicare le informazioni richieste qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare danno o realizzare turbativa dei mercati.

In ipotesi di contestazione circa la natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati, viene costituita una

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Ad", "Moni", "D. Confar", "A. R.", and "E.A."]*



Allegato

Ripartizione dei componenti il Comitato Aziendale Europeo tra i diversi Stati membri

Italia	4 membri
Austria	1 membro
Belgio	1 membro
Francia	1 membro
Germania	1 membro
Grecia	1 membro
Inghilterra	1 membro
Olanda	1 membro
Portogallo	1 membro
Spagna	1 membro

Per il Gruppo ALITALIA

*Adriano*  
*De Luca*  
*Mario Gatti*  
*Antonio*  
*U. C. M. M. M.*

Per la Delegazione Speciale di Negoziazione:

FILT-CGIL *[Signature]*

FIT - CISL *[Signature]*

UIL TRASPORTI *[Signature]*

R. Ga- Almazàn - CCOO (Spagna) *[Signature]*

L. Zappella - HTV (Austria) *[Signature]*

G. Scognamiglio - SETCA FGFB (Belgio) *[Signature]*

R. Wouters - SETCA FGFB (Belgio) *[Signature]*

E. Alvaro - CFDT (Francia) *[Signature]*

B. Simbürger - OTV (Germania) *[Signature]*

G. Galitis - OPAM (Grecia) *[Signature]*

R. Aragona - Transport & General  
Workers' Union (Regno Unito) *[Signature]*

G. Albertini - CCOO (Spagna) *[Signature]*

F. Cricelli - FO FETS (Francia) *[Signature]*

Roma 30 novembre 2000